



ORDINANZA

Registro Ordinanze n. 89

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PARZIALE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA A. GRANDI, INERENTE ALL'OCCUPAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DAL CIV. 24 AL CIV. 30 PARI A MQ. 62, PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE CASSONI PER LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE EDILE DI CANTIERE DAL GIORNO 21.11.2022 AL GIORNO 30.06.2023.

-IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta in data 16.11.2022 prot.25492 per conto della ditta aggiudicatrice dei lavori quale "Imprecom Srl" di Maciocia Agenore., con sede amministrativa a Monza (MB) - Via Carlo Carrà, 5 inerente all'avvio dei lavori nel tratto di strada in oggetto (occupazione degli stalli di sosta dal civ. 24 al civ. 30 pari a Mq. 62), previsti a partire dal giorno 21.11.2022 fino al giorno 30.06.2023 compreso;

VISTO che per la realizzazione delle opere in oggetto è necessario, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, l'occupazione e la chiusura parziale e temporanea degli stalli di sosta dal civ. n. 24 al civ. n. 30 est pari a Mq. 62, come da planimetria allegata, con l'apposizione dei relativi cartelli di divieto di sosta 48 ore antecedenti all'occupazione;

VISTI gli artt. 6 e 7 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che consentono, per esigenze di carattere tecnico, di sospendere per il tempo strettamente necessario, la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, nonché vietare temporaneamente la sosta;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6 comma 5, lett. D) del vigente Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

A decorrere dal giorno 21.11.2022 fino al giorno 30.06.2023 l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta in Via A. Grandi dal civ. n. 24 al civ. n. 30 lato est pari a Mq. 62, finalizzato al deposito di due cassoni per lo smaltimento dei materiali edili di cantiere (Rif. Cila Superbonus del 28/10/2022 prot. n° 23147), dalle ore 07.00 del 21.11.2022 fino al giorno 30.06.2023 compreso;
- In fase di esecuzione dei lavori stradali, l'area di cantiere, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dovrà essere dotata di recinzioni aventi caratteristiche idonee ad impedire l'accesso ad estranei alle lavorazioni.

La collocazione dei relativi cartelli di divieto di sosta nell'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico (da apporre entro 48 ore antecedenti l'occupazione suolo pubblico), dovrà essere disposta ed organizzata dall'impresa di costruzioni "Imprecom Srl" che avrà cura di determinare la posa in relazione alle esigenze dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, che la ditta esecutrice dei lavori avrà cura di far collocare in modo conforme al Codice della Strada nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo").



La medesima ditta dovrà provvedere a garantire la perfetta efficienza della visibilità del cantiere e della relativa segnaletica temporanea (indicante anche gli eventuali marciapiedi chiusi ai pedoni) anche nelle ore notturne provvedendo a comunicare all'ufficio di Polizia Locale il nominativo ed il recapito cellulare di pronto intervento del responsabile per la sicurezza del cantiere in caso di necessità ed urgenza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio Comunale e consultabile sul sito internet istituzionale.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
F.to Dott. Mauro FEZZARDI

